



**Tribunale Ordinario di Ivrea**  
*Sezione Fallimentare Ufficio di Ivrea*

**DECRETO ex art. 67 e ss. D.lgs. 14/2019**

**IL GIUDICE**, *dott. Meri Papalia*

esaminata la domanda di ristrutturazione dei debiti;

esaminata la documentazione depositata nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la parte ricorrente risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Ivrea;

rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

considerato che la proposta soddisfa allo stato i requisiti di cui agli artt. 67 e ss. D.lgs. 14/2019 (codice della crisi), e salva ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio, in ordine ai presupposti, anche relativamente all'assenza di atti in frode ai creditori;

visto l'art. 70 D.lgs. cit.;

considerato che su istanza del debitore, si può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

rilevato che il procedimento di esecuzione forzata RGE 107/2020 del Tribunale di Ivrea, avente ad oggetto l'immobile in Castiglione Torinese è così previsto nell'alveo del piano omologando in quanto la ricorrente avanza istanza di vendita dell'immobile a mezzo della procedura esecutiva e non in altra maniera, di talchè anche in ipotesi di omologazione del piano, il completamento della vendita non pregiudica la fattibilità del piano stesso, al contrario la sua sospensione graverebbe soltanto la massa debitoria di una duplicazione di spese imputabili alla sospensione della vendita all'asta già in corso;

rilevato che il procedimento di esecuzione forzata mobiliare RGE 635/2021 del Tribunale di Ivrea, ha ad oggetto somme (quinto dello stipendio) che restano del tutto estranee al piano di ristrutturazione dei debiti che non prevede la loro assegnazione a favore della massa debitoria,

di talchè la loro prosecuzione in pendenza della decisione del presente piano non è in alcun modo idonea a pregiudicarne la fattibilità;

rilevato che, quindi, nessuna delle procedure esecutive in corso integra gli estremi utili per una sua sospensione ai sensi dell'art. 70 CCII;

#### **DISPONE**

che la proposta di piano e la relativa attestazione dell'OCC siano pubblicati nella apposita area del sito web del Tribunale [www.tribunaleivrea.it](http://www.tribunaleivrea.it) e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori

#### **DISPONE**

Altresì che:

- a) ricevuta la comunicazione di cui sopra, ciascun creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice, con informativa depositata telematicamente, circa gli esiti delle comunicazioni ai creditori ed eventuali osservazioni, e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

#### **FA DIVIETO**

al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

#### **MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto.

Ivrea, li 13/03/2023

Il Giudice  
*Dott. Meri Papalia*